



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Presidenza e Segreteria
Prot. n° 4178/2009
AS/amp

27/10/2009

Roma

Spett.li
Consigli Provinciali
dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali

LORO SEDI

Circolare N. 23/2009

Oggetto: nota di indirizzo e chiarimento in merito alla applicazione su base regionale dell'Accordo Quadro CONAF – AGEA per l'accreditamento degli iscritti all'Albo al SIAN e rilascio delle relative password di accesso

A seguito di segnalazioni pervenute da parte di alcuni Ordini Provinciali, che hanno riscontrato da parte di diverse Regioni il diniego d'accreditamento di alcuni Dottori Agronomi e Dottori Forestali per l'accesso al Sian, in quanto non iscritti presso gli Ordini Provinciali non localizzati nel territorio di suddette Regioni, si forniscono le seguenti precisazioni di indirizzo.

Ogni professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, può fornire assistenza e consulenza professionale alle aziende che gliene hanno conferito mandato, per la compilazione e la presentazione delle domande di aiuto comunitario, accedendo direttamente al Sian, previo accreditamento regionale, posto che la PAC è attuata nel nostro Paese su base regionale, tramite i PSR.

Al riguardo il CONAF ha stipulato un accordo "quadro" con l'AGEA, al fine di facilitare le procedure di accreditamento dei professionisti iscritti all'Ordine, sul presupposto (già riconosciuto con la circolare Agea n° 14 del 12.06.2007, poi confermata dalla interpretazione e chiarificazione resa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento S846 del 15.11.2007) del diritto di ogni singolo professionista operante nel settore agricolo di accedere al Sian per l'espletamento degli incarichi ricevuti dai propri clienti.

Il diritto di richiedere l'accreditamento al Sian spetta, quindi, ad ogni iscritto e, in quanto funzionale all'esercizio di competenze professionali, non può essere limitato alla sola Regione in cui ha sede l'Ordine Provinciale presso cui il professionista è iscritto.

Ed infatti, l'accreditamento su base regionale, tramite le strutture ordinistiche locali, è stato previsto dal citato accordo "quadro" nazionale esclusivamente per facilitare e razionalizzare la procedura, senza che ciò implichi che l'accreditamento sia limitato solo agli iscritti di quella Regione, né che sia precluso ad iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali presso Ordini di altre Regioni – sebbene già accreditati nelle loro Regione – di richiedere l'accreditamento in Regioni diverse da quella di appartenenza.

In caso contrario, si violerebbero i principi del trattato UE sulla libera circolazione dei servizi, sulla libertà di stabilimento e sulla stessa concorrenza. e si comprimerebbe ingiustamente il diritto al pieno esercizio dell'attività professionale, pervenendo alla negazione dei presupposti in base ai quali sono stati emanati i citati provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e le gli atti dell'Agea.

Cordiali saluti

Il Presidente
Andrea Sisti dottore agronomo

